

## Decreto federale

*Avamprogetto*

**che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi/uscite (*Entry/Exit System* [EES]) (regolamenti [UE] n. 2017/2226 e 2017/2225)**

**(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del xxx<sup>2</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Sono approvati:

- a. lo scambio di note del xxx tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 2017/2226 che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011<sup>3</sup>;
- b. lo scambio di note del xxx tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 2017/2225 che modifica il regolamento (UE) n. 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>5</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

### **Art. 2**

È adottata la modifica della legge qui allegata.

1 RS 101  
2 FF xxxx xxxx  
3 RS 0.362.380.xxx; RU xxxxx  
4 RS 0.362.380.xxx; RU xxxxx  
5 RS 0.362.31

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'allegato.

Consiglio nazionale,

Consiglio degli Stati,

*Allegato*  
(Art. 2)

## **Modifica di un altro atto normativo**

La legge federale del 16 dicembre 2005<sup>6</sup> sugli stranieri è modificata come segue:

### *Art. 7 cpv. 3 Nota a piè di pagina*

<sup>3</sup> Se, giusta l'articolo 24, 25 o 26 del codice frontiere Schengen<sup>7</sup>, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. Il rifiuto d'entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

### *Art. 103a*

#### *Articolo 103b vigente*

#### *Art. 103b Sistema di ingressi/uscite*

<sup>1</sup> Il sistema di ingressi/uscite (EES) contiene, in conformità del regolamento (UE) n. 2017/2226 (regolamento EES)<sup>8</sup>, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

<sup>2</sup> Le seguenti categorie di dati saranno trasmesse all'EES mediante l'interfaccia nazionale:

- a. dati alfanumerici dei cittadini di Stati terzi interessati, nonché i dati riguardanti i visti accordati, se è necessario rilasciarne;
- b. immagine del viso;
- c. partecipazione al programma nazionale di facilitazione dell'entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso;

<sup>6</sup> RS 142.20

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/2225, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1.

<sup>8</sup> Regolamento (UE) n. 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 nov. 2017 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

- d. momento dell'entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso e valico di frontiera;
- e. entrate rifiutate.

<sup>3</sup> Se i cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen o partono dallo stesso non sono soggetti all'obbligo del visto, le autorità competenti, oltre ai dati di cui al capoverso 2, ne registrano le impronte digitali e le trasmettono all'EES.

*Art. 103c<sup>s</sup> Inserimento, trattamento e consultazione dei dati nell'EES*

<sup>1</sup> Le autorità seguenti possono inserire e trattare online i dati nell'EES conformemente al regolamento EES<sup>9</sup>:

- a. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di adempiere i loro compiti nell'ambito del controllo alle frontiere;
- b. la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: nell'ambito della revoca, dell'annullamento o della proroga di un visto o di un diritto di soggiorno di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
- c. il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: per l'esame della legalità del soggiorno in Svizzera e per l'allestimento e l'aggiornamento del fascicolo EES.

<sup>2</sup> Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES:

- a. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio svizzero;
- b. la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell'ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) (art. 109a);
- c. la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni nonché il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: per l'esame delle domande di accesso al programma nazionale di facilitazione dell'entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso;
- d. il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone, la SEM e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: al fine di verificare le condizio-

<sup>9</sup> Cfr. nota ad art. 103b cpv. 1.

ni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero o di identificare gli stranieri eventualmente registrati nell'EES con un'altra identità o che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.

<sup>3</sup> Le autorità di cui al capoverso 2 lettere a, b e d hanno accesso online ai dati forniti dallo strumento di calcolo secondo l'articolo 11 del regolamento EES.

<sup>4</sup> Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

- a. fedpol;
- b. il SIC;
- c. il Ministero pubblico della Confederazione;
- d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

<sup>5</sup> La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 29 capoverso 3 del regolamento EES.

#### *Art. 103d*      Comunicazione di dati dell'EES

<sup>1</sup> In linea di principio, i dati provenienti dall'EES non possono essere trasmessi.

<sup>2</sup> La SEM può comunicare dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen o a una delle organizzazioni internazionali figurante nell'allegato I al regolamento EES<sup>10</sup>, se necessario per provare l'identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 41 del regolamento EES.

#### *Art. 103e*      Disposizioni esecutive per l'EES

Il Consiglio federale disciplina:

- a. a quali unità delle autorità di cui all'articolo 103c capoversi 1 e 2 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;
- b. la procedura di acquisizione dei dati dell'EES da parte delle autorità di cui all'articolo 103c capoverso 4;
- c. l'elenco dei dati rilevati nell'EES e i diritti d'accesso delle autorità di cui all'articolo 103c capoversi 1 e 2;
- d. la conservazione e la cancellazione dei dati;
- e. le modalità relative alla sicurezza dei dati;
- f. la collaborazione con i Cantoni;
- g. la responsabilità del trattamento dei dati;

<sup>10</sup> Cfr. nota ad art. 103b cpv. 1.

- h. le modalità d'esercizio dei diritti d'informazione dei cittadini interessati di Stati terzi e il diritto d'accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei propri dati;
- i. l'elenco dei reati secondo l'articolo 103c capoverso 4;
- j. le modalità di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del viso;
- k. quali autorità possono accedere agli elenchi generati dal meccanismo di informazione riportanti le persone il cui soggiorno nello spazio Schengen ha superato la durata massima consentita.

*Art. 103f*      Controllo di confine automatizzato all'aeroporto

<sup>1</sup> Le autorità competenti per il controllo di confine negli aeroporti possono applicare una procedura di controllo automatizzata. Tale procedura è volta a semplificare il controllo delle persone che vi partecipano al momento dell'entrata nello spazio Schengen e al momento della partenza dallo stesso.

<sup>2</sup> Alla procedura di controllo automatizzata possono partecipare le persone a partire dai 12 anni di età che, indipendentemente dalla propria nazionalità, sono in possesso di un documento di viaggio biometrico nel cui microchip è registrata un'immagine del viso (documento di viaggio biometrico); l'autenticità e l'integrità dei dati memorizzati nel microchip devono poter essere confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità del controllo di frontiera automatizzato.

*Art. 103g*      Programma nazionale di facilitazione dell'entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso

<sup>1</sup> Possono partecipare al programma nazionale di facilitazione dell'entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso di cui all'articolo 8 quinquies del codice frontiere Schengen<sup>11</sup> esclusivamente i cittadini di Stati terzi che non godono del diritto di libera circolazione nello spazio Schengen.

<sup>2</sup> La domanda di accesso al programma nazionale di facilitazione è trattata dalle rappresentanze svizzere all'estero o dall'autorità competente per il controllo al confine in nome della SEM.

<sup>3</sup> Nel quadro dell'esame della domanda si verifica se il cittadino di Stato terzo soddisfa le condizioni per l'accesso al programma nazionale di facilitazione secondo l'articolo 8 quinquies del codice frontiere Schengen.

<sup>4</sup> Se non è accordato l'accesso al programma nazionale di facilitazione è emanata una decisione. Contro di essa può essere presentata opposizione scritta presso la SEM entro 30 giorni dalla notificazione.

<sup>5</sup> La decisione della SEM sull'opposizione può essere impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni.

<sup>11</sup> Cfr. nota ad art. 7 cpv. 3.

6 Il Consiglio federale disciplina:

- a. i criteri di partecipazione;
- b. la procedura di registrazione e la collaborazione tra le autorità in occasione dell'esame della domanda di partecipazione;
- c. la registrazione dei dati;
- d. la procedura di valutazione annuale della situazione di ciascuna persona ammessa al programma nazionale di facilitazione;
- e. i motivi di revoca;
- f. quali banche dati sono consultate nell'ambito dei controlli di sicurezza;
- g. la riscossione e l'ammontare degli emolumenti.

7 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può stipulare con gli altri Stati Schengen accordi di riconoscimento reciproco delle facilitazioni concesse nell'ambito del programma nazionale.

*Art. 103h* Sistema d'informazione per il programma nazionale di facilitazione dell'entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso

<sup>1</sup> La SEM gestisce un sistema d'informazione per il trattamento dei dati personali relativi alle persone che partecipano al programma nazionale di facilitazione.

2 Il Consiglio federale disciplina:

- a. la struttura e la gestione del sistema d'informazione all'interno della SEM;
- b. l'elenco dei dati personali da trattare nel sistema d'informazione e i diritti d'accesso delle autorità;
- c. la registrazione dei dati;
- d. le modalità relative alla sicurezza dei dati;
- e. la responsabilità del trattamento dei dati.

*Art. 103i* Delega a terzi di compiti inerenti alla procedura di accesso al programma nazionale di facilitazione

<sup>1</sup> D'intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti al programma nazionale di facilitazione dell'entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso:

- a. fissare gli appuntamenti in vista dell'accesso al programma nazionale di facilitazione;
- b. ricevere i documenti, ad esempio i moduli di domanda di accesso al programma, i passaporti e i giustificativi;
- c. riscuotere gli emolumenti.

<sup>2</sup> Il DFAE e la SEM provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i terzi possono essere incaricati di svolgere i compiti di cui al capoverso 1.

*Art. 109a cpv. 1*

<sup>1</sup> Il C-VIS contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008<sup>12</sup>.

*Art. 120d*      Trattamento indebito di dati personali dei sistemi d'informazione della SEM

È punito con la multa chi tratta i dati personali:

- a. del sistema nazionale visti o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a–109d;
- b. del sistema europeo di ingressi/uscite per uno scopo diverso da quelli di cui all'articolo 103c;
- c. del programma nazionale di facilitazione dell'entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso per uno scopo diverso da quelli di cui all'articolo 103h.

<sup>12</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/2226, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

